



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 29/CSAT del 15 Febbraio 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 12 Febbraio 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società POLISPORTIVA MARINA 1977 in riferimento al C.U. n.86 del 1.02.2024.

Gara – Polisportiva Marina 1977/ Atletico Bellizzi 1990 del 27.01.2024 – Campionato 1° Categoria, girone H.

La Csat letto il reclamo visti gli atti, sentita la società, rileva che lo stesso va parzialmente accolto. Nel corso della gara Polisportiva Marina 1977 – Atletico Bellizzi 1990, venivano espulsi i calciatori Ciociano Gaetano e D'Alessio Luigi della squadra reclamante, veniva altresì espulso l'allenatore Infantini Luigi. Il Gst comminava la squalifica per sei giornate al sig. Ciociano Gaetano, tre giornate al sig. D'Alessio Luigi e quattro giornate all'allenatore sig. Infantini Luigi. Avverso la decisione del Gst ricorreva la Polisportiva Marina 1977 con il proprio rappresentante legale, adducendo che l'allenatore aveva, si protestato animatamente, ma era rientrato negli spogliatoi senza usare violenza nei confronti di alcuno; stessa deduzione veniva mossa anche per i calciatori. Ebbene dalla lettura del referto di gara del DDG appare evidente la condotta riprovevole posta in essere dai tesserati della Polisportiva Marina, tuttavia evidenziava che non appaiono contatti fisici tra i soggetti. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Ciociano Gaetano a cinque (5) giornate di gare conferma per il sig. D'Alessio Luigi e per il sig. Infantini Luigi atteso il ruolo di allenatore che ricopre e come tale dovrebbe rappresentare l'esempio da seguire. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società BOYS NAPOLI in riferimento al C.U. n.86 del 1.02.2024.

Gara – Il Punto di Svolta/ Boys Napoli del 28.01.2024 – Campionato Promozione, girone B.

La Csat, letti gli atti e la richiesta di addebito della tassa reclamo sul conto societario da parte della reclamante Boys Napoli, preliminarmente rileva che il conto societario della reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, per cui alla luce di quanto disposto dal C.G.S. titolo VII e

dall'art. 7 comma 5, lett. 1) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato su C.U. n.1 del 6/07/2023 del C.R. Campania.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società IL PUNTO DI SVOLTA in riferimento al C.U. n.86 del 1.02.2024.

Gara – Il Punto di Svolta/ Boys Napoli del 28.01.2024 – Campionato Promozione, girone B.

La Csat letti gli atti, preliminarmente rileva che il conto societario della reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva per cui alla luce di quanto disposto dal C.G.S. Titolo VII e dall'art. 7 comma 5 lett. i) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2023 del C.R. Campania,

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società BATTIPAGLIESE CALCIO in riferimento al C.U. n.40/AG del 18.01.2024.

Gara – Battipagliese Calcio/ San Prisco del 14.01.2024 – Campionato Under 17, girone C.

La società Battipagliese Calcio ha proposto reclamo avverso al decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 40/Ag del 18/01/2024, con cui è stata inflitta l'ammenda di euro 400.00 e la sanzione dell'obbligo di disputare le partite, fino alla fine della stagione sportiva a porte chiuse. Il Gst ha posto a fondamento del proprio provvedimento quanto relazionato dal DDG ed, in particolare, che, al termine della gara, questi veniva raggiunto da soggetto non identificato, il quale nonostante gli fosse stato intimato di uscire dal campo, non vi ottemperava, anzi sferrava un colpo al volto del medesimo DDG, procurandogli una lesione. La reclamante, nel proprio reclamo, deduce che il soggetto non identificato dal DDG andrebbe invece identificato nel fotografo della società e che questi non avrebbe compiuto alcun atto di violenza nei confronti del DDG, contrariamente a quanto da quest'ultimo relazionato. Sulla scorta di tali rilievi, la società Battipagliese Calcio chiede revocarsi la decisione del Gst e comunque rideterminare, riducendo l'entità delle sanzioni. In via istruttoria, chiede disporsi l'audizione del DDG e dell'organo tecnico della sezione AIA competente, presente alla gara. Il Collegio, ammessa ogni attività istruttoria non necessaria, tenuto conto del valore di prova privilegiata del referto del DDG, con riguardo ai fatti ivi richiamati, nel ritenere, nel caso, esaustiva il referto del Direttore di gara, conclude nel ritenere non revocabile in dubbio gli accadimenti, e, dunque, l'accesso di soggetto non iscritto in distinta, il quale sferrava un pugno al DDG. Peraltro, neppure fornisce, la reclamante, una qualche prova in ordine alla circostanza che l'autore dei fatti fosse il fotografo della società, che questi fosse autorizzato e che si sia attenuto alle proprie funzioni. Per questo motivi, le sanzioni inflitte vanno confermate. Altresì, va confermata l'entità delle medesime tenuto conto del particolare disvalore che

l'ordinamento sportivo attribuisce a condotte violente nei confronti del DDG e del ridotto numero di partite che residuano per la fine del campionato, da disputare in casa a porte chiuse. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, il giorno 15 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**